

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "la Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA LIBANESE, in seguito denominata "Libano",

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo addì 17/06/2002 per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo",

hanno adottato, al momento della firma, i testi seguenti:

l'accordo,

gli allegati 1 e 2:

ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 12

ALLEGATO 2 Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 38

e i protocolli nn. 1-5:

PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all'art. 14, paragrafo 1

PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all'art. 14, paragrafo 2

PROTOCOLLO N. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all'art. 14, paragrafo 3

ALLEGATO 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari del Libano

ALLEGATO 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Libano dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e del Libano hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa al preambolo dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 14 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 28 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 47 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa ai lavoratori (articolo 65 dell'accordo)

Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 86 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa ai visti

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 35 dell'accordo

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PREAMBOLO DELL'ACCORDO

Le Parti riconoscono che le misure di adeguamento e di ristrutturazione dell'economia libanese prese nell'ambito della liberalizzazione degli scambi tra di esse possono incidere sulle risorse di bilancio e sul ritmo della ricostruzione del Libano.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO

Le Parti ribadiscono l'intenzione di contribuire ad una soluzione equa, globale e duratura del conflitto in Medio Oriente.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO

Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalità specifiche entro e non oltre due anni dalla firma del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 27 DELL'ACCORDO

Le Parti ribadiscono l'intenzione di vietare le esportazioni di rifiuti tossici; la Comunità europea conferma inoltre che intende aiutare il Libano a risolvere i problemi legati a detti rifiuti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 28 DELL'ACCORDO

Considerati i tempi necessari per creare zone di libero scambio tra il Libano e gli altri paesi mediterranei, la Comunità s'impegna ad esaminare con favore le eventuali richieste di applicazione anticipata del cumulo diagonale con questi paesi.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 DELL'ACCORDO

L'avvio della cooperazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2 è subordinata all'entrata in vigore di una legge libanese sulla concorrenza e all'entrata in funzione dell'autorità responsabile della sua applicazione.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 38 DELL'ACCORDO

Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

Le disposizioni dell'articolo 38 non possono essere interpretate come un obbligo per le Parti di aderire a convenzioni internazionali non elencate all'allegato 2.

La Comunità fornisce alla Repubblica libanese l'assistenza tecnica necessaria per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 38.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 47 DELL'ACCORDO

Le Parti riconoscono la necessità di modernizzare il settore produttivo libanese per adeguarlo maggiormente alla situazione dell'economia internazionale ed europea.

La Comunità potrà aiutare il Libano ad attuare un programma di sostegno nei settori industriali che devono essere ristrutturati e ammodernati onde sormontare le difficoltà che potrebbe comportare la liberalizzazione degli scambi, in particolare lo smantellamento tariffario.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 60 DELL'ACCORDO

Le Parti convengono che le norme stabilite dalla task force Azione finanziaria (FATF) rientrano nelle norme internazionali di cui al paragrafo 2.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI LAVORATORI
(ARTICOLO 65 DELL'ACCORDO)

Le Parti riaffermano l'importanza che attribuiscono all'equo trattamento dei lavoratori stranieri legalmente occupati sul loro territorio. Gli Stati membri si dichiarano disposti a negoziare, qualora il Libano ne faccia richiesta, accordi bilaterali relativi alle condizioni di lavoro, alla retribuzione, al licenziamento e ai diritti previdenziali dei lavoratori libanesi legalmente occupati nei loro territori.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 67 DELL'ACCORDO

Le Parti dichiarano che riserveranno particolare attenzione alla protezione, alla conservazione e al restauro di siti e monumenti.

Esse decidono di collaborare per riportare in Libano gli elementi del suo patrimonio culturale usciti illegalmente dal paese dal 1974 in poi.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 86 DELL'ACCORDO

- (a) Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 86 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:
- in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure
 - nell'inosservanza dell'elemento essenziale dell'accordo di cui all'articolo 2.

- (b) Le parti convengono che per "misure appropriate" di cui all'articolo 86 si intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 86, l'altra Parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI VISTI

Le Parti decidono di agevolare e di accelerare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione dell'accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potrà eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra Parte.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLA TURCHIA

La Comunità fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto il Libano ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 DELL'ACCORDO

La Comunità dichiara che, nell'ambito dell'articolo 35, paragrafo 1, valuterà tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto derivato.
